



COMUNE DI FIANO ROMANO

PROVINCIA DI ROMA

Piazza Matteotti, 2 - Fiano Romano (RM) cap 00065
Centralino: 0765/4071 Fax: 0765/480385

ORDINANZA N. 66 del 13/06/2011

Oggetto: Ordinanza di divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro per il periodo dal 10 giugno 2011 al 30 settembre 2011, dalle ore 22:30 di ciascun giorno fino alle ore 8:00 del giorno successivo.

IL SINDACO

Rilevato che, nel periodo estivo si registra un notevole incremento di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, soprattutto nelle ore notturne, venendosi a creare, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità dei pedoni e del patrimonio pubblico e privato.

Considerato che, durante il periodo estivo, si svolgono numerose manifestazioni di carattere culturale, sociale e sportivo, che richiamano in città un vasto pubblico.

Che il clima festoso creato dai tanti giovani che affollano le strade e le piazze del centro storico può far registrare episodi di euforia collettiva e trascendere a danno di cose e persone, attraverso l'utilizzo di oggetti contundenti, come le bottiglie di vetro.

Ritenuto per ragioni di ordine pubblico, di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità dei cittadini e dei turisti.

Visto l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Vista la propria Ordinanza n. 61 del 09.06.2011 con la quale è stato disciplinato quanto richiamato nella presente Ordinanza.

Ritenuto di dover apportare delle modifiche all'Ordinanza n.61 del 09.06.2011.

ORDINA

Che, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nel periodo compreso tra il **10 giugno 2011 fino al 30 settembre 2011, su tutto il territorio comunale, dalle ore 22:30 di ciascun giorno fino alle ore 8:00 del giorno successivo:**

1. **Sia vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro** da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro. (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, ecc).
2. **Di consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale.**
3. **Di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro solo all'interno del locale.**
4. **Di esporre in modo visibile al pubblico, mediante idonea cartellonistica, il presente divieto.**
5. **Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine.**

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- Al Prefetto di ROMA; al Questore della Provincia di ROMA; alla Stazione Carabinieri di Fiano Romano;
- al Comando della Polizia Locale; al Comando Polizia Stradale di PASSO CORESE;

Di Abrogare la precedente Ordinanza n. 61 del 09.06.2011

Il Corpo di Polizia Municipale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia, per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. secondo la procedura prevista dalla Legge 2.11.1999, n.689.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale, 13 Giugno 2011

IL SINDACO

Ottorino Ferilli